

**SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO SITO
IN GENOVA, LARGO LANFRANCO 1 CON POSSIBILITA' DI ACCESSO
DA PIAZZALE MAZZINI 2**

TRA

Città Metropolitana di Genova, con sede legale in Piazzale Mazzini, n. 2,
Genova, C.F. 80007350103, rappresentata da [•] nella sua qualità di [•];

e

[•], nato a [•] ([•]), in data [•] (C.F. [•]), residente a [•] ([•]), [•] – di seguito
denominato anche “concessionario”;

Premesso che

- In virtù del permanere della necessità da parte dell'Amministrazione di garantire il presidio del Palazzo sede della Città metropolitana, sito in Piazzale Mazzini 2, Genova, in particolare rispetto all'esigenza di apertura e chiusura del palazzo, con atto dirigenziale n. 2528/2024 della Direzione Risorse - Servizio Personale e relazioni sindacali è stato disposto di prorogare l'incarico di collaborazione al Sig. [•], già conferito con precedente atto dirigenziale n. 2243/2023, per sei mesi e precisamente dal 1/11/2024 al 30/04/2025;
- Il Sig. [•] necessita di essere costantemente reperibile in relazione alle proprie funzioni, anche in orari diversi da quelli di lavoro;
- Con Determinazione Dirigenziale n. [•] del [•] il Dirigente del Servizio Edilizia e Patrimonio ha approvato il rilascio in concessione del bene in oggetto, a favore del Sig. [•];
- Il concessionario ha già prestato la cauzione di Euro 500,00 (cinquecento/00), pari ad una mensilità a favore di Città Metropolitana di

Genova, da ritenersi valida anche al fine del presente contratto;

- Per quanto non disciplinato dalla presente scrittura privata le Parti richiamano il vigente “Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell’Ente o nella Gestione dell’Ente”, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 22 del 26/06/2001, aggiornato con Delibere del Consiglio Provinciale n. 3 del 04/02/2004 e del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 35 del 27/11/2013.

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1. Premesse

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2. Oggetto

Città Metropolitana di Genova, come sopra rappresentata, concede in uso al Sig. [•], che accetta, l'appartamento adibito ad alloggio del custode, sito in Genova, Largo Lanfranco civico 1, piano quinto, con possibilità di accesso anche da Piazzale Mazzini 2.

L'appartamento è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova, al Foglio 95, Mappale 299, Sub. 9.

La superficie dell'immobile è di mq. 76,6 lordi, corrispondenti a mq. 65 netti.

L'appartamento è composto da: n. 2 camere, n. 1 servizio igienico, n. 1 ripostiglio, n. 1 soggiorno con zona cottura ed è dotato di un balcone della superficie lorda pari a circa mq. 7,0, come da allegata planimetria (All. A).

Articolo 3. Uso pattuito

L'unità immobiliare dovrà essere destinata a solo ed esclusivo uso “**uso**

abitazione del custode e del suo nucleo familiare con il divieto di dare alloggio od ospitalità con carattere di continuità a persone estranee, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Ente. Ogni diversa utilizzazione comporta il ritiro della concessione".

È fatto divieto al concessionario di destinare gli spazi in tutto o in parte ad uso diverso da quello contrattualmente stabilito. Usi diversi da quanto sopra pattuito dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati per iscritto da Città Metropolitana di Genova.

Le parti convengono che la violazione della presente clausola determinerà la risoluzione automatica del presente contratto.

Articolo 4. Canone

Il canone di concessione ammonta ad Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) mensili, comprensivi del rimborso spese per l'energia elettrica e l'acqua potabile di cui all'art. 7, con decorrenza dal 01/11/2024, che il concessionario si impegna a corrispondere a mezzo bollettino pagoPA, in rate anticipate.

Articolo 5. Durata

Città Metropolitana di Genova concede il bene di cui al precedente articolo 1 per un periodo di mesi sei (6), decorrenti dal 01/11/2024 e con termine al 30/04/2025.

Il concessionario potrà recedere dal contratto in ogni momento, dando 30 giorni di preavviso, nel caso di individuazione di diversa soluzione abitativa.

Il concessionario, al termine della concessione, entro e non oltre i 60 giorni, dovrà lasciare liberi da cose o persone gli spazi concessi in uso.

Articolo 6. Condizione risolutiva

Il contratto di concessione è legato allo svolgimento da parte del concessionario delle funzioni di custode della sede centrale di Città Metropolitana di Genova.

In caso di cessazione delle funzioni di custode il presente contratto si intenderà risolto.

Articolo 7. Obblighi delle Parti

Il concessionario si obbliga:

- ad utilizzare il bene citato al solo ed esclusivo uso come disposto dall'art. 3 e nel rispetto di quanto stabilito con atti dirigenziali nn. 2243/2023 e 2528/2024 della Direzione Risorse - Servizio Personale e relazioni sindacali;
- a curare la manutenzione dell'alloggio con la diligenza del buon padre di famiglia, rispondendo dei danni che si dovessero riscontrare per sua incuria;
- ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto della concessione da qualunque manomissione da parte di terzi, tale da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza;
- a segnalare tempestivamente agli uffici tecnici il cattivo funzionamento degli impianti e degli infissi, il deterioramento di parti interne ed esterne dell'immobile custodito;
- a effettuare o sostenere le spese relative alla manutenzione ordinaria, restando a carico di Città Metropolitana di Genova le spese per la manutenzione straordinaria;

- a sostenere le spese relative ai consumi domestici come segue:

a) per il riscaldamento, cottura cibi e acqua calda sanitaria, l'utenza dovrà essere intestata al concessionario, che sosterrà anche le eventuali spese di voltura del contratto relativo;

b) per l'energia elettrica e l'acqua potabile si stabilisce un rimborso forfettario pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) mensili, da corrispondersi tramite bollettino pagoPA contestualmente al pagamento del canone mensile;

- a consentire l'accesso all'alloggio al personale incaricato da Città Metropolitana di Genova, quando ciò sia ritenuto necessario e/o al fine di constatare il rispetto delle condizioni del presente contratto.

È fatto espresso divieto al concessionario di concedere a terzi, in subconcessione anche parziale, il bene oggetto di concessione, nonché cedere a terzi, a qualunque titolo, la concessione.

Il concessionario accetta incondizionatamente tutte le clausole regolamentari di cui al vigente "Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell'Ente o nella Gestione dell'Ente", che dichiara di aver visionato.

Articolo 8. Revoca

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nell'osservanza delle leggi vigenti in materia.

In tal caso o nell'eventualità di restituzione anticipata del bene da parte del concessionario, il canone corrisposto in via anticipata viene restituito dall'Amministrazione al concessionario per la quota-parte corrispondente al periodo temporale di mancato utilizzo del bene, che inizia a calcolarsi dal

giorno dell'avvenuta restituzione del bene stesso.

Articolo 9. Decadenza

Il concessionario decade dalla presente concessione nei seguenti casi:

1. mancato pagamento del canone di concessione e relativi interessi oltre tre mesi dalla scadenza;
2. riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro tre mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del dirigente competente;
3. mancato rispetto del divieto di subconcessione;
4. mutamento non autorizzato della destinazione d'uso del bene concesso e del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;

Verificandosi una delle suddette fattispecie, il concessionario è obbligato alla restituzione immediata del bene concesso libero da persone e cose.

Articolo 10. Restituzione del bene concesso

Il concessionario restituisce il bene di cui all'art. 2 alla Città Metropolitana di Genova alla scadenza del termine della concessione alle medesime condizioni trovate alla consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

La Città Metropolitana di Genova acquisirà al proprio patrimonio le eventuali opere costruite dal concessionario sul bene e le relative pertinenze.

Le spese migliorative, relative ad interventi preventivamente autorizzati o meno, sostenute e realizzate dal concessionario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione.

Qualora il concessionario abbia realizzato interventi sul bene concesso senza il previo consenso della Città Metropolitana, quest'ultima si riserva il diritto di pretendere l'eventuale rimessa in pristino del bene oggetto della concessione.

Articolo 11. Modifiche

Qualunque modifica al presente contratto non potrà avvenire se non mediante atto scritto.

Articolo 12. Riservatezza

Le Parti si obbligano a tenere riservata ogni informazione ed indicazione inerente i rapporti dedotti nel presente Contratto, fatta salva la divulgazione ove necessario per darne esecuzione.

Articolo 13. Privacy

Le Parti prestano reciprocamente il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, unicamente ai fini dell'esecuzione del presente Contratto. Le Parti si obbligano a trattare i dati personali acquisiti ai fini del presente atto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione di dati personali, ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101.

Articolo 14. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Cod. Civ. e dalle leggi speciali sulla materia.

Articolo 15. Spese di contratto

Tutte le spese inerenti il presente atto, comprese le imposte di registro e di bollo, sono a carico del concessionario.

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione ai sensi della Tariffa Parte Prima, art. 5 del D.P.R. 131/1986 e viene redatta in triplice originale di

cui uno ad uso di ciascuna delle parti e uno ad uso dell'Agenzia delle Entrate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Genova, [•]

Per **Città Metropolitana** di [•]

Genova _____

[•]

[•]
